

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Circolare 11/17

Bolzano, lì 16.05.2017

Lavori all'Estero

Gentile Cliente,

la crescente internazionalizzazione sta coinvolgendo anche sempre più aziende, le quali alla ricerca di nuovi mercati impiegano i propri lavoratori per eseguire lavori anche in Stati Esteri.

Attraverso la presente circolare cerchiamo da un lato di esporre sinteticamente gli obblighi normativi previsti all'Estero per le società con sede in Italia, le quali intendono eseguire dei lavori negli stati limitrofi quali la **Svizzera**, l'**Austria** e la **Germania** e dall'altro di sensibilizzare la nostra Clientela su questo tema.

Si rammenta però, che anche altri Stati Esteri prevedono degli specifici obblighi per l'esecuzione di lavori. Questa circolare riassume tuttavia solamente gli obblighi previsti nei succitati Stati.

Indice

1.	Informazioni generali	2
2.	Esecuzione di lavori in Svizzera	2
2.1	Comunicazione preventiva	2
2.2	Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi	2
3.	Esecuzione di lavori in Austria	2
3.1	Comunicazione preventiva	2
3.2	Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi	2
3.3	Esecuzione di lavori nei cantieri	3
3.4	Cassa Edile	3
4.	Esecuzione di lavori in Germania	3
4.1	Comunicazione preventiva	3
4.2	Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi	3
4.3	Cassa Edile	4
5.	Documentazione	4

1. Informazioni generali

Nei casi di esecuzione di lavori all'Estero si applica generalmente la normativa italiana in relazione ai rapporti di lavoro. Tuttavia tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea (Svizzera inclusa) prevedono dei principi comuni in caso di esecuzione di lavori i quali richiedono di garantire **almeno i livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione** previsti, dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi, per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe, nel luogo in cui si svolgono i lavori (p.e. trattamenti retributivi minimi, periodi massimi di lavoro e minimi di riposo ecc.).

L'impiego transfrontaliero di lavoratori è legato ad obblighi comunicativi. Tali obblighi si differenziano a seconda dello Stato Estero nel quale i lavoratori andranno a svolgere la propria attività.

2. Esecuzione di lavori in Svizzera

2.1 Comunicazione preventiva

Le società con sede in Italia – a condizione che la durata dei lavori non supera i 90 giorni in un anno di calendario – possono eseguire lavori in Svizzera senza l'obbligo di richiedere un permesso di lavoro. Entro il predetto limite temporale, le società sono tenute a notificare con un **preavviso minimo di otto giorni** ogni esecuzione di lavori presso le autorità svizzere competenti.

Per quei casi in cui la durata dei lavori supera i 90 giorni in un anno di calendario (anche non continuativi), sussiste l'obbligo di richiedere un permesso di lavoro presso l'autorità cantonale competente per ogni singola persona da impiegare in Svizzera.

Il **lavoro notturno** e quello **domenicale** sono soggetti ad autorizzazione preventiva.

2.2 Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi

Le società Italiane che intendono svolgere in Svizzera una professione regolamentata dovranno inviare una comunicazione tramite il sistema telematico della Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione (SEFRI). Questa procedura permette alle autorità competenti di verificare in modo uniforme e accurato le qualifiche professionali dei singoli soggetti.

Non appena l'autorità competente ha rilasciato alla società il nulla osta alla prestazione di servizi, quest'ultima può iniziare ad eseguire i lavori in Svizzera.

Il nulla osta ha una validità fino alla fine di ciascun anno di calendario e dovrà essere pertanto rinnovato annualmente.

3. Esecuzione di lavori in Austria

3.1 Comunicazione preventiva

Le società con sede in Italia le quali intendono eseguire dei lavori in Austria sono tenute ad inviare una comunicazione all'autorità austriaca competente (*Zentrale Koordinationsstelle – ZKO*) con un **preavviso minimo di una settimana** tramite il modello ZKO 3.

3.2 Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi

Le società Italiane che intendono svolgere in Austria una professione regolamentata dovranno inviare una

comunicazione al Ministero per la Scienza, la Ricerca e l'Economia (*Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft*) sito a Vienna. I tempi di rilascio del nulla osta si aggirano a circa 6 settimane, durante le quali non sarà possibile iniziare i lavori.

Il nulla osta ha una validità fino alla fine di ciascun anno di calendario e dovrà essere pertanto rinnovato annualmente.

Decade l'obbligo di rilascio del nulla osta, se:

- l'attività è regolamentata in Italia oppure
- sussiste una adeguata formazione regolamentata oppure
- la società svolge l'attività in Italia da almeno un anno.

È prevista una **deroga** per le società Italiane con sede nella Regione Trentino-Alto Adige. Tale deroga prevede la possibilità di eseguire lavori nelle regioni austriache del Tirolo e Vorarlberg senza l'obbligo di richiesta preventiva del nulla osta.

3.3 Esecuzione di lavori nei cantieri

In presenza di determinate circostanze l'esecuzione di lavori nei cantieri edili dovrà essere comunicato all'Ispettorato del Lavoro austriaco e alla Cassa Edile con un **preavviso minimo di una settimana**.

Pertanto, l'obbligo comunicativo scatta alla presenza di una delle seguenti condizioni:

- la durata dei lavori supera i 5 giorni lavorativi;
- la durata dei lavori supera i 30 giorni lavorativi, più di 20 lavoratori sono impiegati contemporaneamente nel cantiere e i lavori edili superano 500 persone/giorni;
- si tratta di lavorazioni a contatto con delle sostanze pericolose (p.e. amianto);
- nel cantiere vengono impiegati minorenni e/o lavoratrici in stato di gravidanza.

3.4 Cassa Edile

Le società Italiane sono tenute per tutta la durata dei lavori a presentare una domanda di esonero dall'obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile austriaca, in quanto tra la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano e quella austriaca sussiste una convenzione bilaterale.

4. Esecuzione di lavori in Germania

4.1 Comunicazione preventiva

Le società con sede in Italia le quali intendono eseguire dei lavori in Germania sono tenute ad inviare una comunicazione all'autorità tedesca competente (*deutsche Zollverwaltung*) con un **preavviso minimo di un giorno** tramite il modello 033035.

4.2 Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi

Le società Italiane che intendono svolgere in Germania una professione artigianale regolamentata dovranno inviare un'apposita comunicazione alla camera dell'artigianato tedesca territorialmente competente.

Il nulla osta ha una validità fino alla fine di ciascun anno di calendario e dovrà essere pertanto rinnovato annualmente.

4.3 Cassa Edile

Le società Italiane sono tenute per tutta la durata dei lavori a presentare una domanda di esonero dall'obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile tedesca, in quanto tra la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano e quella tedesca sussiste una convenzione bilaterale.

5. Documentazione

Le società sono generalmente obbligate a produrre la seguente documentazione in lingua ufficiale del paese di destinazione, da tenersi nel luogo di esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori all'Estero:

- copia delle comunicazioni presso le autorità estere (p.e. comunicazioni preventive, procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi ecc.);
- Modello A1 (da richiedere presso l'ente italiano INPS);
- Tessera sanitaria europea;
- copia del contratto di lavoro sottoscritto;
- copia dell'ultima busta paga con la copia del bonifico;
- registrazione dei tempi di lavoro;
- Carta d'Identità o Passaporto in corso di validità;
- documentazione scritta rilasciata dal committente contenente informazioni inerenti ai lavori da eseguire oppure un contratto d'appalto;
- visura camerale.

Ulteriori informazioni per gli obblighi vigenti nei singoli Stati sono reperibili ai seguenti Link:

Svizzera	http://www.entsendung.ch
Austria	https://www.bmf.gv.at/betrugsbekaempfung/entsendung-zentrale-koordination/entsendemeldungen-zentrale-koordinationsstelle.html
Germania	http://www.zoll.de/DE/Unternehmen/Arbeit/Arbeitgeber-mit-Sitz-ausserhalb-Deutschlands/arbeitgeber-mit-sitz-ausserhalb-deutschlands_node.html

Nel caso in cui avete intenzione di eseguire lavori all'Estero (non solamente in Svizzera, Austria e Germania), Vi preghiamo di contattarci per tempo.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll

